

REGOLAMENTO DEL TRANSITO

SULLA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (V.A.S.P.)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art.59 della L.R. n°31 del 05/12/2008 ss.mm.ii, delle strade agro-silvo-pastorali della Comunità Montana del Sebino Bresciano di cui all'allegato A del presente regolamento, comprensivo di corografie.

Le strade in argomento possono essere di proprietà pubblica o di proprietà privata. Nel caso di proprietà privata, con apposito atto, la Comunità Montana dovrà dichiararne la pubblica utilità e stipulare una specifica convenzione per il loro utilizzo con la proprietà ed eventuali soggetti terzi interessati.

Art. 2 – Soggetto Gestore

Soggetto Gestore della strada agro-silvo-pastorale è la Comunità Montana del Sebino Bresciano o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 – Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art.59, comma 3, della L.R. 31/2008.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Pubblica di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n. 31 del 05/12/2008, art.59 ss.mm.ii), gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCEMTO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 – Chiusura con barriera

L'Amministrazione Pubblica ha facoltà a propria discrezione e mediante apposito atto di chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 22.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- a.** di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- b.** di detenere le chiavi dell'eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

L'Amministrazione Pubblica, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente procedere alla

chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'avviso di chiusura dovrà essere esposto all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

Le autorizzazioni al transito potranno essere rilasciate da:

- Comunità Montana del Sebino Bresciano per tutte le categorie d'utenza;
- Comune di Pisogne per tutte le categorie d'utenza;
- Gestori della Malga Foppella e dell'Agriturismo Malga Foppella per la categoria d'utenza F.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano potrà rilasciare l'autorizzazione al transito entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione della domanda mediante emissione di appositi contrassegni, redatti in maniera conforme ai

modelli (Allegato C) allegati al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di un solo mezzo. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Le modalità di pagamento dell'autorizzazione al transito potrà essere effettuata nei seguenti modi:

1. tramite bollettino postale (la validità decorre dal giorno successivo alla data di versamento) sul C/C n. 20387254 intestato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano;
2. tramite bonifico bancario a favore della Comunità Montana del Sebino Bresciano:
CONTO TESORERIA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI SALE MARASINO.
IT 15X0569655170000006944X16

3. versamento diretto presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano (orario d'ufficio) tramite carta bancomat (POS);

4. versamento diretto presso l'Agriturismo/Malga Foppella (solo per i permessi relativi alla categoria d'utenza F).

Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica, da parte dell'Ufficio preposto al rilascio, della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

a. Proprietari o affittuari di immobili e/o fabbricati, situati nei territori serviti dalle strade; Validità: 12 mesi.

b. Soggetti privati che svolgono attività venatorie con opzione appostamento fisso debitamente documentate ed autorizzate; Validità: 6 mesi.

c. Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura, apicoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive; Validità: dai 6 ai 12 mesi.

d. Esigenze legate all'accesso agli alpeggi da parte degli affittuari, per lo

svolgimento delle attività in malga e il controllo del bestiame;

Validità: 6 mesi

e. Gestori di strutture ricettive quali agriturismi, ristoranti e rifugi e/o titolari di convenzioni con il Gestore. Validità: 12 mesi.

f. Esigenze legate all'accesso alla malga per l'acquisto di prodotti dell'alpe e fruizione dell'agriturismo; Validità: giornaliero.

g. Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili; Validità: dai 3 ai 12 mesi.

h. Esigenze didattiche legate ad attività scolastica o di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate; Validità: da giornaliero a 3 mesi.

i. Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso si trovi a bordo del veicolo; Validità: da giornaliero a 3 mesi.

j. Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare della montagna salvaguardandone la sua integrità; Validità: da giornaliero.

k. Altri soggetti purché per motivazioni connesse alla fruizione del territorio montano (cercatori di funghi, piccoli frutti, caccia vagante, ecc...) Validità: da giornaliero.

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla Categoria richieste e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento delle somme come definite nella tabella all'allegato D.

Art. 12 – Convenzioni tra Comunità Montana e Aziende Agricole, Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio siano presenti imprese Agricole, Agriturismi, Ristoranti e Rifugi servite da strade ricomprese nel presente Regolamento, sarà discrezione del Gestore stipulare un'apposita convenzione con i soggetti titolari delle imprese, affinché questi ultimi partecipino economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

All'interno della convenzione dovranno essere definiti modalità e criteri di accesso alla struttura e procedure per consentire ai fruitori di munirsi di apposito permesso.

Art. 13 – Registro permessi

Il registro delle autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana sarà depositato presso l'ente che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. (Allegato E)

Il registro delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Pisogne dovrà essere aggiornato ad ogni emissione di nuovo permesso e sarà depositato presso l'ufficio di Polizia Locale del Comune. Lo stesso provvederà a trasmetterne copia alla Comunità Montana una volta ogni quattro mesi.

Il registro delle autorizzazioni rilasciate presso la M.ga Foppella sarà

costituito dalle matrici del blocchetto delle ricevute, il quale dovrà essere riconsegnato alla Comunità Montana alla fine di ogni stagione di monticazione. Tutti i registri saranno a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 15 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 16 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana del Sebino Bresciano, dell'ERSAF, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano;

Art. 18 – Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 61 comma 10 della L.R. n°31 del 05/12/2008 ss.mm.ii.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da 105,57 € a 316,71 €; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

Sono qualificate inoltre inosservanza al presente Regolamento ed abuso

dell'autorizzazione assentita:

- a. la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
- b. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;
- c. abbandonare rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- d. arrecare disturbo alla fauna o danneggiare la flora;
- e. arrecare danno alle colture e strutture agricole o molestare animali;
- f. violare specifiche norme di legge che riguardano l'ambiente e il territorio in genere.

Nel caso di violazioni di cui sopra, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme violate, il permesso di transito verrà ritirato dall'Agente accertatore che, unitamente al verbale o copia, lo rimetterà entro 7 giorni al Gestore preposto al rilascio il quale, tenuto conto della gravità della violazione disporrà la restituzione o l'annullamento senza che il cittadino sanzionato possa vantare alcun diritto.

Art. 19 – Polizza fidejussoria

Il Gestore potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto e dell'art. 10), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 20 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 21 – Eventi sportivi

Gare e manifestazioni di cicli, motocicli, quad e automezzi fuoristrada potranno essere autorizzate dal Gestore previo parere vincolante da parte della Comunità Montana prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 15 giorni dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e Gestore verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo della polizza.

Art. 22 – Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono esercitate dai medesimi soggetti individuati all'art. 61 comma 1 della L.R. n°31 del 05/12/2008 ss.mm.ii.

Art. 23 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 24 – Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Proprietario, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (UE, Regione, Provincia, Comunità Montana e Comune).

A tale scopo il Gestore istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11, nonché le sanzioni introitate ai sensi dell'art. 18.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

Art. 26 – Aggiornamenti del Piano della VASP

a. Le eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, dovranno essere approvate con D.G.E. dalla Comunità Montana, la quale provvederà all'inserimento sul portale SIVASP la richiesta di variazione e solo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte di Regione Lombardia verrà aggiornato il Piano della VASP della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

b. In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali della Comunità Montana del Sebino Bresciano, il piano della

VASP della Comunità Montana riceverà tutte le strade, esistenti ed in progetto, in esso contenute, contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana.

c. In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.

d. In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.